Avv. Massimiliano Fabio
Patrocinante in Cassazione
Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
Sant'Agata di Militello (ME)
Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V
P.IVA 02089130831
Tel - Fax 0941701160
massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale di Patti

Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc

Per Prof.ssa Elisa Concetta GUMINA -ricorrente

Contro

MIUR

Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

pro-tempore -resistente

***

La **Prof.ssa Elisa Concetta GUMINA**, nata a Palermo il 18 marzo 1970, codice fiscale GMNLCN70C58G273R, residente in via Angelo Micalizzi n.9 di Sant'Agata di Militello (Me), ivi elettivamente domiciliata in via Sardegna n.1, Complesso Agorà, nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, pec:massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

1) Che, la Prof.ssa Elisa Concetta Gumina è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015 - 2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C,

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

fase "C" in potenziamento ed in atto è in servizio “con sede provvisoria” presso l’Istituto scolastico I.I.S. "Borghese - Faranda" di Patti (Me);

2) Che, la deducente ha superato l’anno di formazione e prova previsto per i docenti neo - assunti nell’a.s. 2015/16 ed ha ottenuto la conferma nel ruolo;

3) Che, la deducente:

- ha superato in data 15.05.2001 l’esame del concorso ordinario per esami e titoli a posti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 31 marzo 1999 conseguendo l’abilitazione all’insegnamento della classi di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche;
- in data 05.05.2008, ha conseguito Abilitazione alle attività di sostegno nelle scuole secondarie, presso Università degli Studi di Messina – S.I.S.S.I.S - Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario - Sezione di Messina (corso di 800 ore);
- è sempre stata inserita a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento (GAE) del personale docente della Provincia di Messina nelle seguenti classi di concorso:

A019 – discipline giuridiche ed economiche, con punti 138;

AD03 – area TECNICA - PROFESSIONALE - ARTISTICA, con punti 138;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

4) Che, la deducente svolge in atto le funzioni di Consigliere comunale del Comune di Sant'Agata di Militello, in quanto eletta nelle elezioni amministrative del 9 e 10 Giugno 2013, e ricopre, altresì, le cariche di capogruppo consiliare e Presidente delle IV Commissione Consiliare BILANCIO nello stesso Comune, come attesto con certificato Prot.24541 del 17.08.2016 del Comune di Sant'Agata di Militello ;

5) <u>Che, la deducente ha partecipato alla FASE C della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado con punteggio 30 e precedenza prevista ex art. 13 co. 1, punto VII contratto mobilità,</u> (precedenza prevista dall'art.18 della L.03.08.1999 n.265 per il PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI);

6) Che, la Fase C della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 province e richiamano le precedenze spettanti per legge, pena l'attribuzione di punteggio zero ed il trasferimento d'ufficio senza tenere conto della precedenza goduta;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

7) Che, la deducente ha presentato la domanda di mobilità territoriale obbligatoria, cui fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza i 100 ambiti territoriali scelti e le 100 province **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 16,** al fine di potere usufruire della precedenza di legge spettante ex art. 13 co. 1, punto VII contratto mobilità, "*purché venga espressa come prima preferenza la sede dove si esplica il mandato amministrativo*";

8) Che, la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda del 29.05.2016, che si allega in copia;

9) Che, in data 13.08.2016, a mezzo email delle ore 3.26, la esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di ".. *quanto elaborato dalle procedure del Sistema Informatico del Ministero*".." ***È stato disposto il trasferimento della stessa per l'anno scolastico 2016/17 presso "VENETO Ambito 0001 – tipologia di posto: SOSTEGNO****, classe di concorso:-*";

10) Che, a seguito di tale comunicazione la Prof.ssa Elisa Concetta Gumina ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola secondaria di secondo grado disposti per l'a.s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto del USP Verona MIUR. AOOUSPVR. REGISTRO UFFICIALE (U). 0006913.16-08-2016, tra i quali è riportato il nominativo della scrivente e non è indicato il diritto alla precedenza spettante;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

11) Che, la deducente, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica del 19.07.2016 ha impugnato l'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 dell'8.04.2016, per tutti i motivi di fatto e di diritto svolti nel predetto ricorso, che si allega in copia e richiama integralmente e da ritenersi riportato e trascritto in seno al presente atto per brevità espositiva;

12) Che, nonostante l'esistenza della precedenza richiamata ed indicata quale consigliere comunale in carica del Comune di Sant'Agata di Militello, alla deducente non è stato riconosciuto il trasferimento / assegnazione sede definitiva, così come previsto e disciplinato dall'articolo 18 delle Legge 3 Agosto 1999 n.265 (art.13 comma 1 punti VII contratto di mobilità) per la mobilità - precedenza nell'ambito territoriale denominato Sicilia Ambito 16 della Provincia di Messina, nel quale la scrivente è attualmente in servizio e svolge il mandato politico;

13) che, tale precedenza rappresenta un diritto della scrivente all'esercizio del mandato politico di Consigliere Comunale in carica del Comune di Sant'Agata di Militello, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione rilasciata dal Segretario Generale del Comune di Sant'Agata di Militello Prot.212 del 19.05.2016, allegata al n.2 della medesima domanda e come da dichiarazione personale dei titoli e preferenze allegata al n.3 della stessa;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

14) che, il mandato politico amministrativo della prof.ssa Elisa Concetta Gumina, ad oggi è in corso, come da Certificato Prot.24541 del 17.08.2016 del Comune di Sant'Agata di Militello relativo al mandato politico ricoperto;

15) che, la domanda di mobilità presentata in data 29.05.2016, a mezzo portale Istanze on line del MIUR, è stata convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente, e di ciò è stata data conferma a mezzo email del 12.07.2016, ore 08.54;

16) che, l'USP di Messina competente con la convalida della domanda ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda presentata in data 29.05.2016, compreso il diritto alla precedenza per l'assegnazione della sede nella Provincia di Messina, nella quale la deducente svolge il mandato politico;

17) che, il non avere considerato la citata precedenza prevista dall'articolo 18 della legge del 3 Agosto 1999 n. 265 (art.13, comma 1, punto VII, contratto di mobilità) costituisce **grave violazione di legge** nonché una evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente, il quale all'articolo 13 comma 1, punto VII, disciplina la precedenza del personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e precisamente sancisce che ***"il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della L. 3.08.1999 n.265 del D.L.vo del 18.08.2000 n.267,***

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

durante l'esercizio del mandato, ha titolo nei trasferimenti intercomunali alla precedenza nel trasferimento purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espletare il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interProvinciali ai fini del trasferimento nella sede della Provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande";

18) Che, la sottoscritta, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel citato art.13, ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina, dove si trova il Comune di Sant'Agata di Militello, ove la sottoscritta tutt'oggi esplica le funzioni di Consigliere Comunale, indicando nelle preferenze territoriali come primo Ambito: Sicilia Ambito 16 e nelle preferenze Provinciali Messina e Sicilia Ambito 16;

19) che, dall'esame del bollettino dei trasferimenti interprovinciali, verso la Provincia di Messina, risultano assegnati docenti privi della precedenza che occupano posti alla stessa riservati;

20) Che dall'esame del Bollettino dei trasferimenti pubblicato con Decreto dell'USP Trapani, **in maniera errata, sono stati**

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

assegnati in FASE C due posti di Sostegno a due docenti privi di precedenza di legge; i Prof.ri CASADONTE FRANCESCA (10/01/1970 CSDFNC70A50L219P) e PECORARO MIKE (17/10/1968 PCRMKI68R17A089K), hanno, infatti, avuto assegnato l'ambito "SICILIA – AMBITO 0027", in maniera viziata ed irregolare, in quanto non è stato tenuto conto delle precedenze di legge non soddisfatte tra docenti i cui trasferimenti rientrano nella stessa FASE C, nella quale ha concorso la ricorrente;

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
CSDFNC70A50L219P	CASADONTE	FRANCESCA	10/01/1970	133,00	C	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	HH
PCRMKI68R17A089K	PECORARO	MIKE	17/10/1968	119,00	C	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	HH

21) Che, in ogni caso, l'esame della precedenza imponeva che a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato (Sicilia Ambito 16),** criterio che, nel caso in esame, non è stato

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità e di legge;

22) Che dall'esame dei Bollettini dei trasferimenti pubblicati con:

- Decreto dell'USP Reggio Calabria è stata assegnata una cattedra di Sostegno nell'ambito CALABRIA Ambito 011 alla Prof.ssa DATTOLA SANTINA (nata il 10.12.1972 DTTSTN72T50 H224R) con punti 18 e con precedenza ex art.13 del CCNI, comma 1, punto VII, in assegnazione ambito nazionale (FASE C);
- Decreto dell'USP BENEVENTO è stata assegnata una cattedra di Sostegno nell'ambito CAMPANIA Ambito 005 alla Prof.ssa LANDOLFI ANGELA IMMACOLATA (nata il 19.02.1978 LNDNLM78B59B963J) con punti 20 e con precedenza ex art.13 del CCNI, comma 1, punto VII, in assegnazione ambito nazionale (FASE C);

In entrambe i casi **a parità di fasi di mobilità (fase C), di tipologia di posto (SOSTEGNO) e di identico titolo di preferenza sono state favorite docenti con punteggio inferiore e con età anagrafica inferiore, rispetto alla ricorrente;**

23) Che dall'esame comparato di altri Bollettini di trasferimento in Regioni più vicine rispetto a quella di assegnazione, concorrenti per la medesima fase C, risultano trasferiti i seguenti docenti con punteggio inferiore:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
GGLGPP65C18D643T	GUGLIELMETTI	GIUSEPPE	18/03/1965	0,00	C	PUG0000016	PUGLIA AMBITO 0016	HH
PCCCTN72L54F777S	PICCIRILLI	COSTANZA	14/07/1972	7,00	C	PUG0000016	PUGLIA AMBITO 0016	HH
BCCGPP73A06G190F	BOCCIA	GIUSEPPE	06/01/1973	10,00	C	CAM0000020	CAMPANIA AMBITO 0020	HH
LTZCLD72S29G252A	LETIZIA	CATALDO	29/11/1972	11,00	C	PUG0000023	PUGLIA AMBITO 0023	HH
DGRPRZ71H68E058C	DI GREGORIO	PATRIZIA	28/06/1971	14,00	C	ABR0000005	ABRUZZO AMBITO 0005	HH
DTLLSN81P61I158X	DI TELLA	ALESSANDRA	21/09/1981	15,00	C	PUG0000007	PUGLIA AMBITO 0007	HH
PRNRNN69P61H985Q	PRENCIPE	ROSANNA	21/09/1969	15,00	C	PUG0000015	PUGLIA AMBITO 0015	HH
DTTSTN72T50H224R	DATTOLA	SANTINA	10/12/1972	18,00	C	CAL0000011	CALABRIA AMBITO 0011	HH
LNDNLM78B59B963J	LANDOLFI	ANGELA IMMACOLATA	19/02/1978	20,00	C	CAM0000005	CAMPANIA AMBITO 0005	HH

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

CRTFMN78L49L112N	IACURTO	FILOMENA	09/07/1978	21,00	C	ABR00 00010	ABRUZZO AMBITO 0010	HH
MNTCLD71A56E716A	MONTORIO	CLAUDIA	16/01/1971	22,00	C	PUG00 00015	PUGLIA AMBITO 0015	HH
PSISLV70R62B354L	PISU	SILVIA	22/10/1970	0,00	D	SAR00 00005	SARDEGNA AMBITO 0005	HH

24) che, inoltre, nella Provincia di Messina, come da decreto dell'USP Messina n.10856 del 13.8.2016, risultano assegnatari del posto di SOSTEGNO (HH) i seguenti **docenti privi di precedenza della FASE B1**:

PRESTI FRANCESCA (28/01/1974 PRS FNC 74A68 A638N), MILONE MARIA ANTONIA (09/06/1965 MLN MNT 65H49 F206F), GIOFRE' CATERINA (05/11/1958 GFR CRN 58S45 F893L), PECORARO BIAGIA (29/07/1960 PCR BGI 60L69 L042A), BONFANTE ROSARIA (17/08/1967 BNF RSR 67M57 E606M), IMBESI DANIELA (04/09/1970 MBS DNL 70P44 F158X), ANCIONE GIUSEPPE (23/05/1963 NCN GPP 63E23 F158B), INSANA PIERA (06/03/1967 NSN PRI 67C46 F158I), ISGRO' FRANCESCO (02/03/1974 SGR FNC 74C02 A638R), NIBALI MARIA ANTONELLA (20/11/1970 NBL MNT 70S60 B202T), TRIPICIANO MARIELLA (01/06/1961 TRP MLL 61H41 C051C), MERLO TINDARA (12/11/1963 MRL TDR 63S52 E043I), RICCIARDELLO ROSA (03/03/1961 RCC RSO 61C43 G699L), BISAZZA ALESSANDRO (13/07/1974 BSZ LSN 74L13 F158J), DE PASQUALE CARMELA (09/09/1956 DPS CML 56P49 C347M), FORNARO MONICA (11/07/1973 FRN MNC 73L51 F158M), ALACQUA MARIA (22/02/1953 LCQ MRA 53B62 G209N), CERAOLO MARIA, AIELLO MELINA, SALVO GIUSEPPA, CELI

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

MARIA GRAZIA (05/02/1978 CRL MRA 78B45 I199W), FORMICA GIUSEPPA (19/10/1966 FRM GPP66 R59 F158A), OLIVA MARIA (15/05/1970 LVOMRA70E55F206V), PAONE FLAVIA (15/07/1967 PNA FLV 67L55 F206M), CACCIOLA ROSARIA RITA (26/05/ 1965 CCC RRR 65E66 F158D), CIAPPINA CINZIA (11/10/1965 CPP CNZ 65R51 F158C), CARDULLO RENATA (29/11/1960 CRD RNT 60S69 F158M), ILARDO ANGELO (24/03/ 1964 LRD NGL 64C24F158B), TIANO ADRIANA (23/08/ 1969 TNI DRN 69M63F158Y), TROPEA FRANCESCO (03/03/1967 TRP FNC 67C03 F158U), CRISÀ ANNA MARIA (03/09/1955 CRS NMR 55P43 F158N), MEO ROBERTO (26/06/ 1970 MEO RRT 70H26 A638J), CECCIO DANIELA (08/10/1972 CCC DNL 72R48 Z404J), MUNDO GIOVANNA (31/08/1969 MND GNN 69M71 F158Z), MINUTOLI MARIAGRAZIA (22/05/1971 MNT MGR 71E62 F158A), PARISI ACHILLE (02/01/1964 PRS CLL 64A02 F158Z), BONSIGNORE MARILENA (24/02/1972 BNS MLN 72B64 F158N), FALDUTO ELISABETTA (16/09/1965 FLD LBT 65P56 H501U), GIORDANO LAVINIA (01/11/1972 GRD LVN 72S41 F158H), ILARDO MASSIMO (04/01/1967 LRD MSM 67A04 F158V), MANNINO CARMELITA (08/01/1966 MNN CML 66A48 F158A), CUBETA TOMMASA (21/05/1968 CBT TMS 68E61 F158M), MIGLIARDO CARLA (06/02/1971 MGL CRL 71B46 F158L), RAFFA GIOVANNA (21/07/1969 RFF GNN 69L61 F158Y), SCUCCHIA GIANPIERO (18/08/1963 SCC GPR 63M18 F158A), SCANDINARO MARIA ROSA (23/08/1966 SCN MRS 66M63 L063T);

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

25) Che in particolare è stata assegnata in provincia di Messina una cattedra di Sostegno al Prof. SILIPIGNI GIOVANNI (01.10.1973 SLPGNN73R01F158S) con precedenza e punti 15, fase B1;

26) Che il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla Prof.ssa Elisa Concetta Gumina non consente alla deducente di poter espletare il proprio mandato elettivo e ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, a causa della notevole distanza dall'ambito assegnato (VENETO – Ambito 01) con il Comune di Sant'Agata Militello, posto in SICILIA Ambito 16;

27) Che la ricorrente è madre del minore Salvatore Fabio, nato a Sant'Agata di Militello (Me) il 27.12.2000, che dovrà frequentare, nell'a. s. 2016/17, il terzo anno del liceo linguistico dell'ISIS "Sciascia - Fermi" di Sant'Agata di Militello;

28) Che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa, dal figlio e dal marito, come da auto - certificazione di famiglia che si allega;

29) Che il trasferimento della ricorrente a Verona è causa di disgregazione - distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative su un adolescente di 15 anni, che, dovendo trasferirsi ad oltre 1250 KM dalla propria abitazione, sarebbe costretto ad abbandonare i compagni di scuola, la famiglia, gli affetti familiari e gli amici, così come per la ricorrente;

30) Che l'articolo 13 della CCNL, al punto VII, stabilisce e disciplina l'unico caso in cui non si applica la preferenza che spetta al personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

Enti Locali durante il periodo di vigenza del mandato, ovvero solo "nella prima fase A dei trasferimenti (comunale)";

31) Che il predetto articolo 13 non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la precedenza nel trasferimento è prevista nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, purché venga espressa come prima preferenza la sede dove si esplica il mandato amministrativo (cosa fatta dalla ricorrente) ed anche nella fase dei trasferimenti interprovinciali, ai fini del trasferimento nella sede della Provincia di espletamento del proprio mandato, **accomunando di fatto tutte le fasi che riguardano i trasferimenti interprovinciali**;

32) Che, nel caso in questione la prima sede di assegnazione è stata Patti (ME) e l'assegnazione definitiva (Veneto ambito 001) è stata fatta a seguito di assunzione in sede provvisoria nella stessa Provincia (Messina - Patti) di espletamento del mandato politico e di richiesta di mobilità non volontaria ed obbligatoria per legge, che non può non tenere conto delle preferenze di legge;

33) Che nella domanda di assegnazione definitiva la ricorrente, come prima scelta ha inserito l'ambito territoriale del luogo di svolgimento del mandato politico (Sicilia Ambito 16) e ha dovuto, così come previsto e di fatto imposto, mettere in ordine di preferenza complessivamente una successione di 100 ambiti territoriali e 100 province, pena l'attribuzione di zero punti ed il trasferimento d'ufficio, con la mancata assegnazione della preferenza goduta;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

34) Che, all'art.78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e l'articolo 19, comma 4, della legge 3.08.1999 n.265, prevedono che: **"Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato" e che "La richiesta dei predetti amministratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità";**

35) Che tale principio è stato ribadito anche dalla I sezione del Tar Abruzzo-Pescara con sentenza 15.06.2015, n. 257, che ha ripreso la giurisprudenza amministrativa la quale al riguardo ha ampiamente chiarito che **"vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale" (T.A.R. Puglia, sede, sez. II, 9 aprile 2013 n. 520)**.

Lo svolgimento del mandato politico, quindi, ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, tanto per ciò che attiene all'aspetto del trasferimento quanto per ciò che riguarda il tema dell'avvicinamento.

Inoltre, deve esistere un contemperamento tra le contrapposte esigenze di tutela dell'interesse pubblico che deve tenere presente che colui che svolge il mandato politico, affidatogli con il voto dalla comunità territoriale interessata, deve poterlo fare anzitutto fisicamente e senza limitazione alcuna;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

36) Che la deducente, senza il proprio consenso, è stata trasferita dalla precedente sede, seppur provvisoria, durante la vigenza del mandato e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità;

37) **Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione**, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

38) Che, per quanto sopra, **risulta impossibile per la deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate**;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

39) **che, il MIUR non ha proceduto all'assegnazione di tutti i posti-cattedre disponibili per il Sostegno nella Provincia di Messina,** e anche nelle altre province siciliane, tanto che sta procedendo all'assegnazione in sede provvisoria di numerose cattedre di SOSTEGNO, addirittura anche a soggetti non in possesso di specifico titolo di specializzazione, dimostrando così la violazione del diritto della ricorrente di avere assegnata la sede definitiva nell'ambito spettante e richiesto;

40) Che la deducente in data 19 agosto 2016 ha formulato **Reclamo, anche IN AUTOTUTELA, per l'annullamento del trasferimento in VENETO – Ambito 01, l'applicazione della preferenza di legge, riconosciuta ed accettata dal MIUR, a mezzo USP di Messina competente, e l'assegnazione del primo Ambito richiesto, SICILIA Ambito 16;**

41) **che, la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro alle legittime istanze, in data 22 agosto 2016 ha avanzato istanza di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, richiamato dall'art. 17 del CCNI del 8.4.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall'art. 31 della L. 4.11.2010 n.183 per erronea assegnazione della sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;

42) che la ricorrente, il 25.08.2016, ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante in

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

base all'art.8, co.1, punto VII lettera q) del CCNI sulle utilizzazioni 2016/17, quale Consigliere Comune del Comune di Sant'Agata di Militello, e le esigenze familiari alla stessa riconosciute per legge, ed indicando le preferenze nelle sedi scelte (con prima indicazione la scuola del Comune di Sant'Agata di Militello ove svolge il mandato politico amministrativo), secondo il seguente ordine:

	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	METD110001	ITET " G. TOMASI DI LAMPEDUSA"
2	MESSI199A5	Comune di SANT'AGATA DI MILITELLO
3	MESSB666S6	Comune di CAPO D'ORLANDO
4	MERA001014	CARONIA
5	MERH024011	"GEPY FARANDA" BROLO
6	MESSG377Y9	Comune di PATTI
7	MESS032ZS8	Distretto 032
8	MESS030ZQ7	Distretto 030
9	MESSA638R5	Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
10	MESS037ZY9	Distretto 037
11	MESS028ZZ7	Distretto 028
12	MESS029ZA6	Distretto 029
13	MESS036ZX5	Distretto 036
14	MESS999ZA0	Distretto 999
15	MESS000VQ8	Provincia di MESSINA

43) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva e il trasferimento della ricorrente, dalla Provincia di Messina (Sicilia ambito 16) alla Provincia di Verona (Veneto ambito 1) con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Messina (Sicilia ambito 16), **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione dell'articolo 18 della legge del 3.08.1999 n.265 e dell'articolo 13, comma 1, punto VII del contratto di

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

mobilità, violazione dell'art.78, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000.

Come precisato nella premessa in fatto, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto VII del contratto di mobilità, nonché prevista dall'articolo 18 della legge n.265 del 3 agosto 1999 (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata alla ricorrente, il tutto in aperta violazione di legge e del contratto collettivo.

Peraltro, il diniego di tale precedenza, così come risulta dalla email del 13 Agosto 2016, con la quale è stato disposto il trasferimento nella Regione Veneto, **non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge** alla Prof.ssa Elisa Concetta Gumina.

Ciò è una evidente violazione del diritto della ricorrente a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione.

Detto provvedimento di trasferimento è ancora più illegittimo in quanto, nonostante la deducente abbia indicato come prima preferenza "Sicilia Ambito 16", ove la stessa svolge il mandato politico amministrativo (quale consigliere comunale del Comune di Sant'Agata di Militello, ricompreso nel predetto ambito) così come previsto dall'articolo 13 comma 1, punto VII del contratto di mobilità, nonché in violazione dell'art. 18 della legge 3 Agosto 1199 n.265, è stata violata la procedura che prevede che: **"... Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle**

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale...".

Peraltro, la illegittimità della norma risiede anche nel fatto che la Prof.ssa Elisa Concetta Gumina, seppure assunta in sede provvisoria nell'ambito territoriale alla stessa spettante, è stata costretta a richiedere un trasferimento su base nazionale, che non è stato imposto agli altri concorrenti alla mobilità delle fasi precedenti, il tutto in aperta violazione del principio di parità e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dalla stessa Legge 107/2015.

Tali norme, pertanto, nonostante prevedano il riconoscimento della precedenza in tutti trasferimenti intercomunali e interprovinciali, con la sola esclusione dei movimenti comunali della cosiddetta fase A,

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

non sono state applicate e non è stata data alcuna motivazione della loro disapplicazione.

La prova della violazione di tali norme e procedure, inoltre è dimostrata (oltre che dalla mancata assegnazione di tutti posti disponibili) anche dal fatto che:

- docenti assegnatari dello stesso posto di Sostegno, privi di precedenza concorrenti alla stessa FASE C sono stati assunti in Sicilia, nell'Ambito SICILIA AMBITO 27;
- docenti, concorrenti alla stessa FASE C, con stessa precedenza e punteggio inferiore, congiuntamente a docenti senza precedenza, sono stati assegnatari di posti di Sostegno in ambiti più vicini rispetto all'ambito Veneto Ambito 01, toccato alla deducente, così come docenti concorrenti alla fase D senza precedenza, (vedi nominativi in premessa);
- docenti senza precedenza, concorrenti alla fase B1, sono stati assunti in provincia di Messina, parimenti a docenti della fase B1 con precedenza e minore punteggio.

Il tutto in maniera viziata, errata ed in spregio alla normativa vigente, anche sul diritto di precedenza nei trasferimenti-assegnazioni di sede e senza rispettare il principio della "priorità" che deve operare sempre, garantendo la precedenza di legge in favore di quei soggetti che hanno diritto ad essere collocati preliminarmente rispetto agli assunti senza titolo preferenziale, che partecipano alle varie fasi della procedura di mobilità.

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

Infatti, ammesso e non concesso che nell'Ambito SICILA Ambito 016 non ci fossero stati posti disponibili da assegnare con la dovuta precedenza, è **evidente che il MIUR avrebbe dovuto assegnare gli ambiti più vicini nella stessa Provincia di Messina,** ovvero nelle altre province più viciniore, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente, giammai trasferire la deducente all'estremo Nord ed in una località che nella domanda della ricorrente è stata indicata quale 83ª scelta rispetto 100.

Il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compresso dall'applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale n.241 del 2016, della quale si dirà in seguito, e non previsti nemmeno dalla L.107/2015.

E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime.

La illegittimità del trasferimento delle procedure di assegnazione adottata dal MIUR e la violazione delle norme di legge e dei diritti dell'esponente risiede nell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 e nell'art.19, comma 4 della legge 3 Agosto 1999 n.265 che, superando ogni accordo collettivo ed ogni diversa norma, con la forza della legge stabiliscono che: ".. *gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, al*

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

trasferimento durante l'esercizio del mandato.." **e che** ***".. la richiesta dei predetti amministratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità..".***

Tale precetto è stato anche ribadito dalla sezione I del Tar Abruzzo-Pescara con sentenza 15.06.2015, n. 257.

La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo già chiarito che per effetto di tale disposizione ***"vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale"*** (Tar Puglia, sede, sezione II, 9 aprile 2013 n. 520) e la domanda di trasferimento deve essere esaminata con priorità (no0n assegnata e non riconosciuta nel caso in esame).

Quindi è chiarissimo che **durante il mandato elettorale il dipendente può essere trasferito solo con il suo "consenso espresso" e che lo svolgimento del mandato ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, sia nel caso di trasferimento, che in quello di avvicinamento,** in quanto si devono contemperare i vari interessi pubblici tenendo presente che il mandato politico discende da un diritto all'elettorato passivo ed attivo e che non può essere esercitato a distanza.

Nel caso in esame, inoltre, la domanda di trasferimento, nella quale viene scelta come prima sede la stessa sede ove attualmente si svolge il rapporto di lavoro ed il mandato politico è evidentemente una domanda di "non trasferimento", ed è stata presentata solo perché,

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

contrariamente ad ogni logicità e giustizia, è stata imposta per legge ai docenti assunti in fase C da GAE, i quali sono stati costretti a inserire tutti gli ambiti nazionali e a presentare la domanda di trasferimento, pena l'attribuzione punteggio zero ed assegnazione, senza diritto alla precedenza, di una sede scelta in coda a tutte le domande fatte dagli altri soggetti, e che, inoltre, si sono visti superati da tutti i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/15, ai quali è stato concesso un piano di mobilità straordinario e volontario.

In maniera del tutto illegittima, la ricorrente è stata trasferita durante l'esercizio del mandato ed alla domanda della stessa (si ripete imposta dal MIUR) non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge.

Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi.

Come già esposto ad anticipato nella sola Provincia di Messina, la ricorrente ha individuato tutti i nominativi specificati in premessa, che hanno avuto assegnazioni, anche nella stessa fase C, senza priorità / preferenza di legge, e a questi nominativi devono essere aggiunti tutti soggetti che dalla Provincia di Messina fino al Veneto, sulla base del criterio della vicinanza geografica, hanno avuto un'assegnazione, violando il principio dell'applicazione della preferenza spettante alla ricorrente!

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

L'assurdità e l'illegittimità dell'operato del MIUR è talmente evidente che non richiede la necessità di ulteriori chiarimenti.

B) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

Su tali aspetti, per brevità espositiva si fa riferimento e richiamo all'allegato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

C) Diritto della ricorrente a permanere ed essere assegnata nella Provincia di Messina e precisamente nell'ambito "Sicilia Ambito 16" dove la stessa è stata assunta con decorrenza giuridica 1 Settembre 2015, e dove ha sede il Comune di Sant'Agata di Militello, ove la ricorrente svolge la funzione - mandato politico di Consigliere Comunale,

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

Presidente di Commissione consiliare e Capogruppo consiliare - illegittimità del trasferimento in Veneto (Veneto ambito 1) - violazione dell'articolo 78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 19, comma 4, della legge 3 agosto 1999 n.265.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito SICILIA Ambito 016 alla stessa spettante.

D) Sul diritto della ricorrente ad essere assunta ed avere assegnata come sede definitiva la Provincia di Messina – Sicilia Ambito 16 e sulla violazione del diritto costituzionalmente garantito della ricorrente di svolgere il mandato politico amministrativo - violazione dell'articolo 51 della Costituzione, nonché violazione del diritto al lavoro della Prof.ssa Elisa Concetta Gumina - violazione dell'art. 2103 c.c., articolo 15, primo comma, lettera B), legge 20 maggio 1970 n.300.

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

La procedura di assegnazione - trasferimento della ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la ricorrente il cui ha negato l'assegnazione definitiva presso l'ambito SICILIA Ambito 016, dove la stessa è stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica dall'1 Settembre 2015.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, ovvero dell'inesistenza dell'obbligo di fare domanda di trasferimento, la Prof.ssa Elisa Concetta Gumina avrebbe ottenuto l'ambito Sicilia Ambito 016, ovvero il luogo di prima assunzione, nel quale esercita il mandato politico, come sede definitiva di immissione in ruolo.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Regione Veneto, Provincia di Verona, ambito VENETO Ambito 01, Verona Nord, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, alla ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Messina, dalla quale, di fatto, allo stato attuale la deducente è sostanzialmente esclusa.

Anche eventuali assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti ed costringerebbero, comunque, la deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia ed il ruolo di consigliere comunale, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento.

La ricorrente, per effetto del trasferimento, vista la distanza, non può in alcun modo conciliare la situazione in cui essa è stata costretta a causa del trasferimento in Veneto.

Con il trasferimento della ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità.

Non è certamente pensabile che un lavoratore, che ha sempre svolto la propria attività nella Provincia di Messina, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione.

Inoltre, l'articolo 51 della Costituzione prevede e chiarisce l'interesse costituzionale affinché tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza con la connessa possibilità degli stessi di svolgere il mandato politico - amministrativo e "conservare il posto di lavoro".

Tali principi sono stati riconosciuti sin dalla sentenza n.6 del 1960 della Corte Costituzionale e sono più volte stati ribaditi con le decisioni nn. 158/1985, 388/1991, 111/1994, 454 e 52 del 1997, ed altre.

Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto all'elettorato passivo, l'articolo 51 assicura, dunque, le garanzie di uguaglianza di tutti cittadini.

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

Nel quadro di tali principi, particolare rilevanza ha la prescrizione sul **divieto di trasferimento del lavoratore subordinato nel periodo durante il quale lo stesso (così come nel caso in esame) esercita la funzione elettiva.**

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporterebbe un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art.2103 c.c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n.28/1998);

Senza recesso da quanto sopra, è opportuno evidenziare che il MIUR sta operando in evidente contraddittorietà. E' evidente infatti che, oltre a non avere assegnato nelle quattro fasi tutti i posti disponibili, il MIUR sta addirittura creando, per la sola Regione Sicilia, circa 4600 nuovi posti di Sostegno disponibili, in aggiunta a quelli già esistenti per le assegnazioni provvisorie.

Tali nuovi posti di Sostegno, possono essere ricoperti anche da docenti privi della relativa specializzazione e provenienti da altre Classi di Concorso. (sic!)

E' quindi chiaro che, se è disponibile un numero di posti di Sostegno, addirittura superiore all'intero corpo docente specializzato, la ricorrente, così come gli altri docenti con priorità, sin dalla prima

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

assegnazione della sede definitiva e successivamente anche grazie ai posti disponibili in sede di assegnazione provvisoria, ha diritto ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva nel primo ambito scelto, ovvero SICILIA AMBITO 0016, ovvero in una scuola del Comune di Sant'Agata di Militello ove la deducente svolge il mandato politico amministrativo.

E) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto la assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenze non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità (vedi USP Enna Sostegno) ed in molti casi (USP Messina - sostegno) non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

Sul grave ed irreparabile pregiudizio e danno per la prof.ssa Elisa Concetta Gumina

Secondo l'avvenuto trasferimento presso la sede definitiva di Verona

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

nord (Veneto Ambito 01), la ricorrente sin dal 1 settembre 2016 deve trasferirsi unitamente al proprio figlio minore, abbandonando così la propria casa, gli affetti e la vita familiare, di relazione e sociale, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non potrebbe garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata a Verona, oltre ai disagi per il figlio minore costretto in età adolescenziale a cambiare scuola e trasferirsi in altra località, nonchè spese necessaire per viaggi e trasferimenti.

Inoltre, la deducente, di fatto non potrebbe in alcun modo svolgere il mandato politico - amministrativo di Consigliere Comunale - Presidente di Commissione e capogruppo consiliare, in carica e di cui è titolare.

La ricorrente sarebbe vittima di una vera e propria "deportazione", che la pone davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, da compiere in meno di 15 giorni, non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, con il conseguente impedimento ed effettivo divieto per la stessa di poter svolgere il mandato politico - amministrativo, elettivo.

****

Sul *fumus boni juris*

Il cosiddetto *fumus boni juris* del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato evidentemente riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse, anche relativamente alla sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 ed altro.

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

Sul *periculum in mora*

Secondo l'avvenuto trasferimento presso la sede definitiva di Verona nord (Veneto Ambito 01), la ricorrente (in caso di mancato accoglimento del reclamo - revoca in autotutela e della istanza di conciliazione) sin dal 1 settembre 2016 deve trasferirsi unitamente al proprio figlio minore, abbandonando così la propria casa, gli affetti e la vita familiare, di relazione e sociale, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione di meno di € 1.500,00 al mese, che non potrebbero garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata a Verona, il cui costo non sarebbe inferiore ad € 800,00 al mese, oltre ai disagi per il figlio minore costretto in età adolescenziale a cambiare scuola e trasferirsi in altra località.

La ricorrente sarebbe vittima di una vera e propria "deportazione", che la pone davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, da compiere in meno di 15 giorni, non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, con il conseguente impedimento ed effettivo divieto per la stessa di poter svolgere il mandato politico - amministrativo, elettivo, ricevuto:

- trasferirsi altrove con il figlio minore ed abbandonare casa, marito e rinunciare al mandato politico amministrativo, oppure
- restare a casa e rinunciare per sempre al diritto al lavoro ed alla propria indipendenza economica, conseguita dopo oltre 12 anni di insegnamento in Provincia di Messina.

Ciò è inaccettabile in uno stato di diritto ed è frutto di scelte e di

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

violazione di norme di legge e del comune buon senso, che non possono essere consentite !!!

Basti pensare che senza questa "buona scuola" la ricorrente, così come la maggior parte dei soggetti assunti, avrebbero continuato a lavorare nelle province - ambiti che hanno scelto negli anni ed in breve tempo sarebbero stati addirittura immessi in ruolo regolarmente, senza traumatiche deportazioni o altro, frutto di scellerate scelte di mobilità forzata.

Tale situazione, nonché l'urgenza di quanto accaduto, inducono la ricorrente a formulare riserva di avanzare istanza ex art 700 cpc o di altro provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo, anche inaudita altera parte che sospenda, revochi ed annulli il trasferimento impugnato.

****

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la Prof.ssa Elisa Concetta Gumina, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettato ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

conclusioni

1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso la Regione Veneto – Verona Nord, ambito territoriale Veneto Ambito 01, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede definitiva -assunzione presso

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

la Provincia di Messina, Sicilia ambito 0016, nel Comune di Sant'Agata di Militello, nella sede e nella scuola richiesta dalla stessa o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, ovvero presso lo stesso l'IIS Borghese-Faranda di Patti ove la stessa è attualmente in servizio, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede definitiva - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di svolgimento del mandato politico-amministrativo, ovvero Comune di Sant'Agata di Militello, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli e della specializzazione di cui la stessa è titolare;

3) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBAMSM70D28F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere i seguenti mezzi di prova:

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

a) Prova per testi sulle circostanze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della premessa precedute dalla locuzione "vero o meno", escluse espressioni generiche, valutative e non ammissibili, con i seguenti signori:

- Sig.ra Sandra RUSSO, c.f. RSS SDR 70S55 I199J, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 15.11.1970 ed ivi residente in c.da Cuccubello 42,
- Sig. Antonio SCURRIA, c.f. SCR NTN 71L26 I199J, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 26.07.1971, ivi residente in Via Ettore Majorana n.3,
- Sig. Alberto FERRAU', c.f. FRR LRT 86D27 I199J, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 27.04.1986 ed ivi residente in via Del Parco n°3,
- Sig.ra Carmelita LISCIANDRO, c.f. LSC CML 70H41G 377D, nata a Patti il 01.06.1970, residente in Via Mazzini n.64 di Gioiosa Marea (Me);

b) DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonchè sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il trasferimento della ricorrente sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;

2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di trasferimento della ricorrente è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;

3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

0) ricorso ex art. 414 cpc;

1) Procura alle liti

2) Assegnazione della sede provvisoria Prot.n.14062 del 25.11.2015 USP MESSINA;

3) Contratto a t.i. Prof.ssa Gumina del 26.11.2015;

4) Relazione finale periodo di prova;

5) Certificato Prot.24541 del 17.08.2016 del Comune di Sant'Agata di Militello relativo al mandato politico ricoperto;

6) Domanda di mobilità con dichiarazioni e certificato mandato politico allegato;

7) Emal di Notifica e assegnazione di nuova sede del 13.08.16;

8) decreto mobilità e Bollettino dei trasferimenti USP Verona;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

9) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica del 19.07.2016;

10) email di notifica convalida della domanda di mobilità;

11) domanda di mobilità convalidata dall'USP di Messina;

12) decreto mobilità e Bollettino dei trasferimenti USP Messina;

13) Bollettino dei trasferimenti USP Trapani;

14) Bollettino dei trasferimenti USP Reggio Calabria;

15) Carta di identità Gumina Elisa Concetta:

16) Autocertificazione Stato di Famiglia Gumina Elisa;

17) Ordinanza TAR Lazio;

18) Decreto dell'USP Torino del 19.08.2016;

19) Bollettino dei trasferimenti USP Foggia;

20) Bollettino dei trasferimenti USP Napoli;

21) Bollettino dei trasferimenti USP Teramo;

22) Bollettino dei trasferimenti USP Bari;

23) Bollettino dei trasferimenti USP Benevento;

24) Bollettino dei trasferimenti USP Pescara;

25) Bollettino dei trasferimenti URS Sardegna;

26) Bollettino dei trasferimenti USP Taranto

27) Bollettino dei trasferimenti USP Enna;

28) Bollettino dei trasferimenti USP Palermo;

29) Bollettino dei trasferimenti USP Catania;

30) Elenco alfabetico Bollettino Trasferimenti Scuola II grado pubblicato da http://www.professionistiscuola.it/

31) copia CCNLL del 29.11.2007 - Scuola;

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64

32) copia CCNI dell'8.4.2016;

33) copia reclamo del 19 agosto 2016;

34) copia tentativo di conciliazione del 22 agosto 2016;

35) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado a.s. 2016/17;

36) CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17;

37) Autocertificazione anno di prova;

38) Bollettino movimenti Caltanissetta;

39) Bollettino movimenti Siracusa;

40) Bollettino movimenti Ragusa;

41) Decreto e Bollettino movimenti Agrigento;

42) Ipotesi Contratto Utilizzazioni e Assegnazione a.s.2016/17

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Sant'Agata di Militello, 25.08.2016

Prof.ssa Elisa Concetta Gumina Avv. Massimiliano Fabio

Firmato Da: FABIO MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25905a77197e491f21f120732906ec64